REGOLAMENTO (CEE) N. 221/72 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1972

che fissa i coefficienti per la determinazione del valore d'inventario e del limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso delle carni bovine soggette ad intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera c),

considerando che in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70, è stabilito, per ciascuno Stato membro e per ciascuno dei periodi definiti al paragrafo 2, un conto che determina le perdite nette sopportate dagli organismi d'intervento interessati ;

considerando che questo conto è addebitato degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del citato regolamento ; che fra questi elementi figura il valore dei quantitativi di carni riportate dal periodo precedente da determinarsi applicando dei coefficienti al prezzo d'orientamento in vigore il primo giorno del nuovo periodo ;

considerando che tali coefficienti devono essere fissati per ciascuna presentazione di carni e che a tale scopo i rapporti dei prezzi constatati, dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [2], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71 [3], tra i prezzi di vendita delle differenti presentazioni nei diversi Stati membri e il prezzo d'orientamento in vigore al momento di tali vendite costituiscono una base adeguata per la determinazione di tali coefficienti ;

considerando che il conto precitato viene accreditato degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2305/70 ; che, fra questi elementi, figura il valore delle perdite di quantità che superano il limite di tolleranza ;

considerando che al momento dell'esecuzione delle misure d'intervento, nel corso dei primi anni di applicazione della organizzazione comune nel settore delle carni bovine, le condizioni di ammasso potevano essere diverse negli Stati membri e che pertanto conviene ammettere un limite di tolleranza medio dell'1 % tenuto conto del peso dell'imballaggio ; che bisogna precisare inoltre la perdita di peso che interviene per i quarti anteriori, disossati dagli organismi d'intervento, per determinare in tal caso la base di applicazione del limite di tolleranza ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I coefficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2305/70 sono i seguenti :

— quarti posteriori : 1,7
— quarti anteriori : 1,0
— pezzi disossati del quarto posteriore : 2,2
— pezzi disossati del quarto anteriore : 1,5.

Articolo 2

1. Il limite di tolleranza di cui all'articolo 3, paragrafo 2 c) del regolamento (CEE) n. 2305/70 è fissato all'1 %. Esso è riferito alla differenza tra il peso del prodotto non imballato constatato al momento dell'assunzione ed il peso del prodotto imballato constatato al momento dell'uscita dall'ammasso. Questo limite si applica, per quanto riguarda i pezzi disossati provenienti dal disossamento dei quarti anteriori prima dell'assunzione, tenuto conto di una perdita di peso del 36 % che risulta dalle operazioni di disossamento.

2. Il limite di tolleranza di cui al paragrafo 1 si applica solo alle quantità assunte prima del 1° gennaio 1971.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI

[1] GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[3] GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.